



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 27 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 30 settembre 2025), il ricorrente deduceva che si era verificato un sinistro stradale in data 18 luglio 2025, tra il veicolo targato DL***RD, di proprietà del ricorrente e assicurato con l'impresa resistente, e il veicolo di controparte targato EP***FB. In particolare, il ricorrente deduceva che il passeggero del proprio veicolo, con il mezzo regolarmente fermo e parcheggiato, apriva lo sportello destro per salire a bordo del veicolo, assicurandosi che non vi fossero, in quel momento, veicoli in transito né pedoni in prossimità del veicolo. In tale frangente, il veicolo di controparte, procedendo nello stesso senso di marcia e mentre superava un terzo veicolo targato FF***LM posteggiato in doppia fila, senza rallentare e senza calcolare correttamente le distanze, avrebbe urtato la portiera destra del veicolo del ricorrente, mentre era in fase di chiusura, danneggiandola. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che il veicolo di controparte avrebbe riportato strisciate e ammaccature sulla fiancata sinistra, sugli sportelli e sul parafrangente e che in un primo momento il conducente del veicolo di controparte avrebbe ammesso una propria distrazione, per poi modificare successivamente la propria versione dei fatti.

Il ricorrente, nel contestare la diversa ricostruzione del sinistro da parte dell'impresa, affermava che la stessa avrebbe gestito la pratica con superficialità e deduceva l'inesistenza



della violazione dell'art. 157, comma 7, Codice della strada posta a fondamento del diniego di indennizzo, in quanto l'impresa non avrebbe correttamente valorizzato il concorso di colpa del veicolo di controparte nella causazione del sinistro.

Con le controdeduzioni, in via preliminare l'impresa eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto del preventivo reclamo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto") ed eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), del medesimo Decreto, sul rilievo che il ricorrente avrebbe chiesto la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro senza specificarne il valore. Precisava di aver ricevuto da parte del ricorrente, proprio assicurato, una richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 149 CAP e che tale richiesta era stata respinta in quanto, dalla ricostruzione del sinistro, dall'esame della documentazione, dalle dichiarazioni rese e dalla perizia eseguita sul mezzo, sarebbe emerso che il ricorrente avrebbe creato intralcio alla circolazione con la portiera anteriore aperta, in violazione dell'art. 157 del Codice della strada. Secondo la resistente, quanto dedotto dal ricorrente sarebbe infondato, in quanto graverebbe su chi apre lo sportello l'obbligo di verificare di non costituire intralcio alla circolazione, ai sensi del citato art. 157, comma 7. Con riferimento al *quantum debeatur*, l'impresa deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno in quanto il ricorrente avrebbe richiesto il risarcimento senza fornire adeguato supporto probatorio e in particolare senza produrre alcun documento idoneo a provare i danni lamentati e la relativa quantificazione.

L'intermediario eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non essere un'impresa di assicurazione e di non esercitare attività assicurativa, riservata alle compagnie di assicurazione ai sensi dell'art. 11 CAP. Deduceva che la propria presenza nella fase stragiudiziale sarebbe stata giustificata dall'incarico ricevuto dall'impresa per la gestione del sinistro e che i rapporti con il ricorrente sarebbero stati intrattenuti esclusivamente in ragione di tale mandato. L'intermediario eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per difetto del preventivo reclamo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto e ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), per indeterminatezza del valore della controversia. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda, richiamando la medesima ricostruzione della dinamica prospettata dall'impresa, osservando che dalle dichiarazioni e dalla perizia eseguita sul veicolo sarebbe risultato confermato che il conducente del veicolo assicurato, aprendo la portiera anteriore, avrebbe urtato il veicolo di controparte. Affermava che la diversa ricostruzione del ricorrente, secondo cui sarebbe stato il veicolo antagonista a urtare lo sportello già aperto, non risulterebbe provata e sarebbe comunque infondata, in quanto spetterebbe a chi apre lo sportello verificare di non costituire intralcio alla circolazione ai sensi dell'art. 157, comma 7, del Codice della strada. In relazione al *quantum debeatur*, l'intermediario riproduceva sostanzialmente le medesime argomentazioni dell'impresa.

Nel termine per le repliche, il ricorrente non depositava deduzioni, ma produceva le fotografie dei danni riportati dai veicoli in conseguenza del sinistro, oltre che del luogo di verifica dello stesso.



Con le controrepliche, l'impresa deduceva che il ricorrente non avrebbe depositato alcuna memoria di replica, ma si sarebbe limitato a produrre documentazione fotografica non allegata al ricorso introduttivo, di cui eccepiva la tardività, chiedendone lo stralcio. L'impresa richiamava poi integralmente le argomentazioni già svolte nelle controdeduzioni, ritenendo che, in assenza di ulteriori rilievi da parte del ricorrente, restavano ferme sia le eccezioni di inammissibilità sia le difese di merito già illustrate.

Con le controrepliche, l'intermediario affermava parimenti che il ricorrente non avrebbe depositato alcuna memoria di replica, ma si sarebbe limitato a produrre documentazione fotografica non allegata in precedenza al ricorso, di cui ne eccepiva la tardività, chiedendone lo stralcio. L'intermediario richiamava integralmente le argomentazioni già svolte nelle controdeduzioni, ritenendo che, in assenza di una replica testuale del ricorrente, restassero ferme sia le eccezioni preliminari di inammissibilità sia le difese di merito già prospettate.

In conclusione, il ricorrente chiedeva *"il riesame della pratica e che mi vengano riconosciuti i danni procurati alla mia auto"*.

L'impresa chiedeva, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1, del Decreto; in subordine, il rigetto del ricorso poiché infondato.

L'intermediario chiedeva, in via principale, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva; in via parimenti principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1, del Decreto; in subordine, il rigetto del ricorso poiché infondato.

DIRITTO

In via pregiudiziale si deve esaminare l'eccezione delle resistenti che hanno chiesto che sia pronunciata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del Decreto, per mancata previa presentazione di un reclamo. In particolare, secondo le resistenti la comunicazione del 30 settembre 2025, indicata dal ricorrente come reclamo, non sarebbe qualificabile come tale, in quanto mera comunicazione in cui *"nel confermare la storicità dell'evento, così come accaduto, chiedeva di riconoscere almeno una corresponsabilità fra i veicoli coinvolti e chiedeva di definire bonariamente la pratica sulla base della corresponsabilità paritetica tra i veicoli coinvolti"*.

Occorre sul punto ricordare che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto, *"La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008"*; e che l'art. 1, comma 1 del Decreto AAS così recita: *"Ai fini del presente Regolamento si intende per [...] i): "reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario"*. Per altro verso, l'art. 1, comma 1 del Regolamento ISVAP del 19 maggio 2008, n. 24, prevede che *"Ai fini del presente Regolamento si intende per: [...] t bis) "reclamo": una dichiarazione di insoddisfazione in*



forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

Nella concreta fattispecie, con la comunicazione del 30 settembre 2025, il cui oggetto recava il numero di sinistro e il cognome del ricorrente, questi contestava il diniego di risarcimento comunicato dall'impresa, indicando le ragioni per cui, a suo avviso, la dinamica dell'incidente, specificamente descritta in detta comunicazione, deponesse per una corresponsabilità paritetica dei conducenti dei veicoli.

Ad avviso del Collegio, la suddetta comunicazione contiene una manifestazione di insoddisfazione e di doglianza rispetto al comportamento dell'impresa che è dunque idonea, per forma, contenuto e finalità, ad essere considerata, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 1 del Decreto, come un valido reclamo ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Infatti, le disposizioni regolamentari sopra ricordate non devono essere intese in senso eccessivamente formale, non essendo rilevante che l'oggetto e la qualificazione della comunicazione, essendo sufficiente, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, che il cliente sottoponga all'impresa la propria doglianza e che questa sia messa nelle condizioni di replicare alle contestazioni ricevute, come avvenuto nella specie.

Cionondimeno, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una diversa ragione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, il ricorso è inammissibile quando *"è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste"*. Al riguardo, il Collegio ha avuto modo di chiarire che tale previsione normativa deve essere intesa nel senso che gli *"elementi essenziali ricomprendono pertanto anche il petitum, ossia nel caso di specie la somma asseritamente dovuta a titolo di indennizzo e di cui il ricorrente chiede espressamente il pagamento quale unico ed esclusivo oggetto della domanda. La mancata indicazione dell'importo richiesto incide [...] sulla possibilità di individuare adeguatamente il contenuto della pretesa azionata"* e che la domanda risulta connotata da genericità e indeterminatezza allorquando non è *"indicato l'ammontare del rimborso richiesto né risultando allegata la documentazione essenziale che consenta di individuare quanto meno per relationem l'indennizzo asseritamente dovuto"* (Decisione AAS, n. 490/2026 e Decisione AAS, n. 914/2026). Il principio è stato ulteriormente precisato dal Collegio, evidenziando che *"poiché all'Arbitro non può essere demandato un compito consulenziale o esplorativo volto a determinare per conto del ricorrente l'ammontare del danno, ma solo di decidere su una domanda specifica e circostanziata, si deve concludere che la mancata indicazione di un importo definito, o almeno determinabile sulla base dei documenti allegati, configura la carenza di un elemento essenziale del ricorso, che ne comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto"* (Decisione AAS, n. 577/2026). Ciò, va aggiunto, anche al fine di valutare se il ricorso rientri nella competenza per valore del Collegio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto.



Nella concreta fattispecie, il ricorrente ha chiesto *“il riesame della pratica e che mi vengano riconosciuti i danni procurati alla mia auto”*, senza specificare la somma richiesta per l'asserito danno subito, la quale risulta pertanto generica ed indeterminata. Né la misura del danno è individuabile - come astrattamente consentito (cfr. Decisione AAS, n. 577/26) - sulla base di un esame complessivo della documentazione in atti, da cui infatti non è possibile in alcun modo evincere l'ammontare della pretesa. Infatti, oltre a non essere stata indicata la somma richiesta, non vi è in atti documentazione (preventivi, fatture o altro) da cui possa evincersi l'ammontare del danno di cui viene chiesto il risarcimento. Quanto alla documentazione prodotta con le repliche, in disparte la questione della ammissibilità di detto deposito, si tratta di foto del luogo del sinistro e dei veicoli, che non consentono di individuare il *petitum*.

Per tutte le suesposte ragioni, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per indeterminatezza e genericità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA